

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG.(UE) 2021/1139**

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 1

*Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle
risorse biologiche acquatiche*

Obiettivo specifico 1.1

*Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico,
sociale e ambientale*

AZIONE 1

**“Azione volta ad incrementare la
competitività delle imprese di PPC in mare
e quelle delle acque interne e a migliorare
le condizioni reddituali degli addetti”**

Codice intervento: 111102 - Piccola pesca costiera (PPC)

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 1, 2, 7, 47, 48, 53, 54, 55, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	REGIONE MARCHE
Beneficiari	-Imprese di piccola pesca costiera; -Pescatori di piccola pesca costiera; -Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera; -Armatori di imbarcazione di piccola pesca costiera;
Dotazione finanziaria assegnata	€ 1.000.000,00
Scadenza presentazione domande	90 giorni dalla data di pubblicazione
Responsabile del procedimento	Dott. Giacomo Candi Tel. 071/8063201 giacomo.candi@regione.marche.it

Sommario

1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
2. FINALITA' DEL BANDO	7
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	7
4. AMBITO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	7
5. TERMINI	7
6. ATTIVITA' AMMISSIBILI	8
7. OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO	8
8. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	11
9. INTENSITA' DELL'AUTO PUBBLICO E SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	11
10. PRINCIPI GENERALI: L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	11
11. SPESE AMMISSIBILI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA	12
12. SPESE NON AMMISSIBILI	16
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	17
14. RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	18
15. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	19
16. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE	19
17. CRITERI DI SELEZIONE	20
18. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI	25
19. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	26
20. MODALITA' DI PAGAMENTO	27
21. VARIANTE IN CORSO D'OPERA	29
22. PROROGHE	30
23. STABILITA' DELLE OPERAZIONI	31
24. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	31
25. AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	32
26. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	32
27. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	33
28. REVOCA E DECADENZA	34
29. CONTATTI	34
30. TRATTAMENTO DEI DATI	34
31. RICORSI	35
32. NORMA RESIDUALE	35
33. MODULISTICA	35

1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTI UE

- **TFUE** – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- **Regolamento delegato (UE) 240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento (UE) n. 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- **Regolamento (UE Euratom) 2020/2093** del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- **Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- **Regolamento (UE) 2021/1139** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45** della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- **Regolamento Delegato (UE) 2022/2181** della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- **Regolamento (UE) n. 2022/2473** della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- **Regolamento (UE) 2023/2391** della Commissione relativo che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca

e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti;

- **Regolamento (UE) 2023/1315** della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- **Comunicazione della Commissione 2023/C 107/01** - Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge n. 241 del 7 agosto 1990** – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997** – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002** – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003** – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;
- **D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004** – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;
- **D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- **D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- **D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012** - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193** Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);
- **D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33** - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

- **Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022** - PN FEAMPA 2021-2027;
- **Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022** recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- **Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022** - Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- **Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023** che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027.

NORMATIVA REGIONALE

- **Deliberazione Giunta Regionale n. 1204 del 07/08/2023** - Reg. (UE) n.2021/1060, Reg. (UE) n.2021/1139 - PN FEAMPA 2021/2027. Recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione.
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 1205 del 07/08/2023** - Reg. (UE) n.2021/1060, Reg. (UE) n.2021/1139 - PN FEAMPA 2021/2027. Approvazione schema di convenzione tra Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA e la Regione Marche in qualità di Organismo Intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima.
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 1208 del 07/08/2023** - REG.(UE) n. 2021/1060, REG.(UE) n. 2021/1139 - Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 - Priorità 3 CLLD. Recepimento documenti di indirizzo per la definizione dell'avviso pubblico da parte dell'Organismo Intermedio Regione Marche ai fini della selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) e del Sostegno preparatorio.
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 1720 del 20/11/2023** - Reg. (UE) n.2021/1060, Reg. (UE) n.2021/1139 - PN FEAMPA 2021/2027 - Recepimento Piano finanziario.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

2. FINALITA' DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 il presente bando mira a rendere le imprese di piccola pesca costiera più competitive e resilienti.

La crisi economica determinata dall'epidemia Covid-19 ha mostrato la fragilità delle modalità di commercializzazione di questo settore poco o nulla organizzato e, in seguito, la guerra in Ucraina ha comportato un aumento dei costi di produzione, prima tra tutti quello del carburante che sta ulteriormente indebolendo la tenuta di queste imprese.

L'azione, quindi, punta a migliorare e qualificare i mezzi di produzione e a fornire valore a questa produzione.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente bando è fissata in € 1.000.000,00 eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili, ma non finanziate per esaurimento della dotazione iniziale.

4. AMBITO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le operazioni previste all'interno di questo bando saranno dirette a tutto il territorio regionale costiero su cui insistono flotte pescherecce.

5. TERMINI

Termine per la presentazione della domanda di finanziamento	90 giorni dalla data di pubblicazione nei siti: - https://www.norme.marche.it/ - https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/idb=8507 Qualora il termine coincida con un sabato o un giorno festivo, questo è posticipato al primo giorno feriale successivo.
Termine iniziale di ammissibilità della spesa	<u>Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2023 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.</u>
Termine per l'accettazione del contributo (cfr. par. 26, obblighi)	Entro 30 giorni dalla notifica del contributo.
Termine finale di ammissibilità della spesa	12 mesi dalla data di notifica di avvenuta concessione del contributo (con possibilità di proroga, cfr. par 22)
Termine finale di rendicontazione della spesa	30 giorni successivi alla data di conclusione dell'operazione.

Si specifica inoltre che, entro il termine finale, le spese devono essere sostenute, quietanzate e rendicontate alla Regione Marche secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 riguardante la richiesta di liquidazione finale del saldo. Tale termine è anche il termine finale per la conclusione dell'operazione.

Per tutta la durata di apertura il presente bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Marche, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/idb=8507>.

6. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- fornire più valore al prodotto, migliorare trasparenza e tracciabilità es. prima lavorazione del pescato, vendita diretta e digitale, tracciabilità del prodotto con sistemi IT e codici a barre e scanner;
- ristrutturare la flotta a favore della qualità delle produzioni, di migliori condizioni di salute e sicurezza a bordo e di stoccaggio del prodotto specificatamente all'obbligo di sbarco¹; per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il sostegno per l'adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico.

7. OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

Ciascun richiedente potrà presentare istanza su una o più operazioni di seguito riportate:

01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

- sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono:

- investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza.

48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono:

- investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dagli sbarchi della piccola pesca costiera quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni di qualità,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo sono indicati al paragrafo 11.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

L'operazione 54 prevede l'ammissibilità di investimenti a bordo ovvero di acquisto e di installazione di attrezzature che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione; questo requisito può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero acquisto e installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo previste di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti; in questa ultima casistica occorre che in sede di controllo e nei 5 anni successivi alla chiusura dell'operazione il beneficiario dovrà mantenere il vincolo delle attrezzature incrementate.

55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo sono indicate al paragrafo 11.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

66-Altro (economico)

L'operazione è finalizzata a migliorare le *performance* aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese della pesca di effettuare investimenti:

1. per migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;
2. che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; o
3. per gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

Gli investimenti di cui al punto 3 sono concessi ai proprietari delle imbarcazioni da pesca, ovvero all'impresa armatrice dell'imbarcazione da pesca, che hanno svolto un'attività in mare per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

8. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 1, 2, 7, 47, 48, 53, 54, 55 e 66.
- Pescatori di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice 47, 48.
- Proprietari ed armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice 1, 2, 47, 48, 54, 55, 66 comma 3.

Ogni potenziale beneficiario potrà presentare una singola istanza a valere sul presente avviso.

9. INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al **100%** della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per il presente bando è pari a € 30.000,00.

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate².

CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

10. PRINCIPI GENERALI: L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

² Art. 8 par. 2 let. B) Reg. (UE) 2022/2473.

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG e OO.II. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

11.SPESE AMMISSIBILI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute: nelle “Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027” approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e nelle “Disposizioni Attuative” del codice intervento specifico.

In generale sono ammissibili al sostegno le spese che:

- risultano coerenti con le operazioni ammissibili di cui al paragrafo 7 del presente bando;
- risultano congrue, attinenti e funzionali al progetto presentato e ai suoi obiettivi;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 7 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- c) Spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità delle categorie di spesa di cui alle lettere da a) a c) sopra elencate e la documentazione specifica da fornire in fase di presentazione della domanda:

Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare:

- preventivi afferenti ad almeno tre diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare il codice dei contratti;

I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella

documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta del beneficiario tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione sulla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura, firmata dal tecnico progettista.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una **lista indicativa delle spese ammissibili relativi a beni e servizi**:

- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di pesca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico³;
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell'intervento;

Per l'operazione 54, finalizzata a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca, le spese ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue trasponder), l' AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);

³ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghie l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Per l'operazione 55, le spese ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera tali investimenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'opera morta delle imbarcazioni;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera gli elementi migliorativi degli spazi comuni riguarderanno la coperta dell'imbarcazione e l'eventuale cabina per la conduzione dell'imbarcazione;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinati alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060. L'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal beneficiario.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Segue una **lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:**

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di Gestione;
- spese di progettazione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;

- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

12.SPESE NON AMMISSIBILI

Come specificato nelle “Linee Guida per l’ammissibilità delle spese” e nelle “Disposizioni Attuative Codice Intervento 111102”, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;
- l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo precedente.
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall’ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg. (UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell’articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- le spese per una delocalizzazione, come definita all’articolo 2, punto 61 -bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall’articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;
- b) l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l’acquisto o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall’articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- j) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti

previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;

k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

l) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario.

DOMANDA DI SOSTEGNO

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere trasmesse tramite apposita piattaforma regionale e devono pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Le domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso fino al termine stabilito al paragrafo 5.

I documenti prescritti dal presente Avviso pubblico devono essere firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite firma digitale oppure tramite firma olografa con l'aggiunta di copia di carta di identità del medesimo.

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare:

- A. **Domanda** conforme al modello dell'allegato A.1 debitamente sottoscritta tramite apposita piattaforma regionale dal legale rappresentante o dal suo delegato;
- B. **Dichiarazione** sul possesso dei requisiti secondo il modello di cui all'allegato A.2 in formato pdf debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- C. **Dichiarazione** del soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del beneficiario secondo il modello dell'allegato A.3 in formato pdf redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio, firmata da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale;
- D. **Licenza di pesca**;
- E. **Ruolino di equipaggio**;
- F. **Relazione descrittiva dei contenuti progettuali** (allegato A.4) redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio, firmata da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale;
- G. **Cronoprogramma** redatto sulla base del modello di cui all'allegato A.5 in formato pdf debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- H. **Autovalutazione** sulla base dell'allegato A.6, in formato pdf debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e relativa documentazione a comprova;
- I. **Quadro economico previsionale dettagliato per ogni singola voce di spesa** con indicazione dei preventivi e delle fatture, se si tratta di spese già realizzate, secondo il modello di cui all'allegato A.7. L'allegato deve essere presentato sia in formato pdf, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, che in uno dei seguenti formati: xls, xlsx o ods;
- J. **Dichiarazione di congruità dei costi** secondo il modello di cui all'allegato A.8 in formato pdf debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati i preventivi delle spese da effettuare;

- K. Dichiarazione contenente l'**elenco** di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi rilasciati o richiesti alle Pubbliche amministrazioni necessari per la realizzazione dell'intervento proposto per il finanziamento, con espressa distinzione tra quelli già perfezionati e quelli in itinere (allegato A.9);
- L. Ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc.), ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- M. Documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca;
- N. Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi.

In aggiunta ai documenti elencati in questo paragrafo, i soggetti beneficiari dovranno presentare anche documentazione specifica per tipologia di spesa ammissibile (vedere paragrafo 11 "spese ammissibili e relativa documentazione per presentazione domanda").

La documentazione presentata deve essere in corso di validità.

14. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico il Responsabile del Procedimento verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati nel modulo di domanda (Allegato A.1) e la sua sottoscrizione;
- la Relazione tecnica (Allegato A.4) del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

Al termine della fase di controllo di ricevibilità la Regione Marche provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria; in caso di esito positivo la comunicazione conterrà il **Codice Progetto** e il **CUP**, che dovranno essere utilizzati in tutta la successiva corrispondenza e dovranno essere indicati nella documentazione di spesa in fase di rendicontazione.

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Attraverso tale controllo viene verificato che:

- sussista il possesso dei criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e delle operazioni attivate nei progetti presentati
- i documenti allegati alla domanda siano completi secondo quanto stabilito nei paragrafi precedenti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

15.CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

I soggetti richiedenti il sostegno FEAMPA, di cui al paragrafo 8, devono possedere i seguenti requisiti:

- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046.
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.
- Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.
- Essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.
- Essere in possesso di un conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
- Il richiedente non è inadempiente all'obbligo di restituire precedenti contributi concessi in seguito a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, relative al Programma FEAMP 2014-2020.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

16.CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

- Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27.
- L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio.
- L'operazione deve essere connessa alla piccola pesca costiera.
- Il richiedente deve avere sede legale o operativa nella Regione Marche.
- Il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei 2 anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza;
- Per i pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS; il sostegno per adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico per le operazioni di codice 54, 55 e 66 par 3.

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

In questa fase si procede alla valutazione delle domande che hanno superato la fase di ammissibilità.

Tale fase consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai *Criteri di selezione* del PN FEAMPA 2021-2027, attraverso l'utilizzo delle schede di valutazione di seguito riportate. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene formulata la graduatoria definitiva.

17.CRITERI DI SELEZIONE

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti saranno selezionati con assegnazione di un punteggio di merito, arrotondato alla seconda cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

Il punteggio "P" per ciascun criterio di selezione è calcolato mediante il prodotto del coefficiente adimensionale "C" (il cui valore è compreso tra "0" ed "1") che misura il grado di soddisfacimento di quel determinato criterio, per il valore del peso "Ps" (il cui valore è compreso tra "0" e "100") per quel determinato criterio.

Il valore del coefficiente "C" e del punteggio "P" dovranno essere approssimati alla seconda cifra decimale.

In caso di ex-aequo, ovvero in caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si dà precedenza a quella con spesa ammissibile minore.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<i>Criteri trasversali</i>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	2	
<i>Criteri specifici del richiedente</i>				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min	10	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	1	
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	1	
<i>Criteri qualitativi della proposta progettuale</i>				

Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min	30	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 < PD < 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 < PG < 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ C=1	2	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	1	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	1	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	1	
Criteria specifici delle operazioni attivate				
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ⁴ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo (O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento	3	
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	5	

⁴ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015

SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	2	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	3	
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	3	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	3	
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	1	
TOTALE			100	

Di seguito si riportano delle **note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione.**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro

		e consistenza dei bilanci più piccoli
--	--	---------------------------------------

SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$; $C=1$ $R5 > 4$
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60

CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al

		rafforzamento delle competenze digitali (smart working skills).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccolo pesca costiera	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valore sull'operazione di codice 10, altrimenti il coefficiente assume valore 0
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 07 sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati all'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143, altrimenti il valore del coefficiente C è 0
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza

	produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra)	energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra), sul costo totale del progetto
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 53 sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 54 sul totale dell'investimento del progetto
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 55 sul totale dell'investimento del progetto
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 66 sul totale dell'investimento del progetto. Per la valorizzazione del pescato si intendono tutti quegli investimenti di cui all'art.28, par.1, lettere a) e b) del Reg. (UE) 2022/2473
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 14 sul totale dell'investimento del progetto
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca, altrimenti il coefficiente assume valore 0

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E CRITERI DI RENDICONTAZIONE

18. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI

La Commissione di Valutazione procede, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, alla stesura della graduatoria definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili corredate dai relativi punteggi, sostegno richiesto, spesa ammessa, contributo concesso.

La graduatoria definitiva contiene altresì l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per

carenza di fondi, nonché di quelle “non ammissibili” e “non ricevibili” per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria definitiva viene approvata con apposito decreto del Dirigente di Direzione, sottoposta agli organi di controllo e successivamente pubblicata sul sito <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/idb=8507>.

Ai soggetti beneficiari verrà inviata via PEC una “Comunicazione di concessione del contributo” contenente l’importo totale, il Quadro Economico delle spese finanziate e l’elenco degli obblighi previsti dal presente Avviso (paragrafo 26 “obblighi del beneficiario”).

19. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario con le stesse modalità di cui al paragrafo 13 (“modalità di presentazione della domanda di sostegno”).

La liquidazione del contributo avviene tramite anticipo e saldo, oppure in un'unica soluzione a saldo.

Liquidazione anticipo

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al **40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso** al beneficiario per il suo progetto. Le domande di liquidazione devono essere trasmesse tramite apposita piattaforma regionale e allegando la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione anticipo** (Allegato A.10);
- **Copia di almeno una fattura quietanzata**, comprovante l'onere della spesa sostenuta per l'avvio progettuale;
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvio dell'attività progettuale**, redatta dal legale rappresentante;
- **Garanzia fidejussoria, di importo pari all'anticipazione**, di durata annuale, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria rilasciata dalla regione Marche, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Marche.

Lo svincolo sarà fornito da parte della Direzione Attività Produttive e Imprese a seguito dell'accertamento finale di corretta esecuzione del progetto oggetto di cofinanziamento.

La durata del procedimento amministrativo è fissata a 60 giorni dal giorno successivo del ricevimento della richiesta di liquidazione dell'anticipo.

Liquidazione saldo

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata tramite apposita piattaforma regionale da parte del beneficiario all'Amministrazione entro i 30 giorni successivi dal termine dei lavori.

La liquidazione del saldo è subordinata all'entrata in funzione del progetto e delle opere oggetto del contributo.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve produrre la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione del saldo** (Allegato A.13);
- **Quadro economico finale** (Allegato A.14) con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi in formato excel e Pdf;
- **Fatture e/o di altri titoli di spesa**, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro.

Sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute dovranno essere presenti:

- o la **dicitura** "PN FEAMPA 2021-2027 - C.U.P. _____".
- o In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

Relativamente alle fatture datate precedentemente l'uscita del bando, inviare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si dichiara che le fatture non sono state presentate a valere su altre agevolazioni e che sono riferite a spese del PN FEAMPA 2021/2027, con la specifica del codice progetto e del CUP.

- Documentazione relativa al **pagamento** (estratti conto) e alla **quietanza** delle fatture (vedere par. 20 per modalità di pagamento ammissibili);
- **Relazione tecnica finale** (Allegato A.4) descrittiva dell'intervento effettuato, redatta dal direttore lavori, o responsabile tecnico del progetto, iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste.
- **Dichiarazioni liberatorie** (Allegato A.15) emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- **Documentazione fotografica** con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento; nel caso di macchinari e attrezzature, fare foto dei relativi numeri di matricola.
- Prova del rispetto degli **obblighi di pubblicità** come meglio descritto nel paragrafo 28 "azioni di comunicazione e pubblicità" lettera c) e d).

Documentazione specifica per tipologia di spesa o casi particolari:

- nel caso di **fatture di professionisti** che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi: copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle eventuali ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

La durata del procedimento amministrativo è fissata a 60 giorni dal giorno successivo del ricevimento della richiesta di liquidazione del saldo.

20. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti possono essere effettuati tramite:

- a) Bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.
- c) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- d) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- e) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei

vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione dei pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

DISCIPLINA DELLE VARIANTI E DELLE PROROGHE

21.VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1. Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

2. Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Amministrazione Regionale utilizzando la piattaforma regionale e allegando l'apposito modello (Allegato A.11).

Sono ammesse varianti richieste al massimo entro 60 gg dalla scadenza del termine finale per la realizzazione del progetto, di cui al paragrafo 5.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

3. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

4. Ciascuna proposta di variante sarà autorizzata a patto che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
- non comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti

fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

6. L'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Si precisa che, la soglia del 35% potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

7. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

8. Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Marche, che provvederà ad approvarle.

9. L'esito dell'istruttoria è comunicato tramite nota dall'Amministrazione Regionale (Comunicazione di ammissione della variante).

22. PROROGHE

Può essere concessa una sola proroga, e per un periodo non superiore al 50% della tempistica massima per la realizzazione del progetto; potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma regionale e allegando l'apposito modello (Allegato A.12). La richiesta dovrà pervenire entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori alla Regione Marche.

La Regione, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Le proroghe potranno essere concesse, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

23. STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR (Reg. (UE) 2021/1060), in base al quale lo Stato membro dovrà restituire il contributo del Fondo a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro tre anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto, quale ad esempio imbarcazioni per il *charter* nautico o trasporto passeggeri, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I. che ha erogato il sostegno.

24. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art.82 del Reg. (UE) 2021/1060.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

In ottemperanza all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta alla Commissione ed alla Corte dei Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

25.AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000,00 Euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

26.OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di

originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- comunicare l'accettazione del contributo concesso entro 30 giorni dalla notifica di concessione alla Regione Marche – Direzione Attività Produttive e Imprese - tramite PEC all'indirizzo: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it, reso dal legale rappresentante il beneficiario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

27.CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Il controllo di primo livello comprende due fasi:

1) **verifica amministrativa-contabile** delle domande di liquidazione presentate dai beneficiari e finalizzate ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell'operazione rispetto alla normativa europea e nazionale di riferimento e al Programma Nazionale; viene svolta sulla totalità delle domande di liquidazione di Anticipo/SAL/Saldo. Le verifiche amministrative da effettuare in fase di rendicontazione riguardano la documentazione prevista da ogni singolo bando in relazione all'operazione oggetto dell'Avviso pubblico e della tipologia di spesa ammessa. Le verifiche contabili riguardano la completezza e correttezza della documentazione contabile presentata a rendicontazione.

2) **controlli in loco** delle operazioni, finalizzati al completamento delle verifiche amministrativo-contabili e volti ad accertare la corretta esecuzione dei lavori, delle attività, delle opere e della presenza dei beni ammessi a finanziamento, il rispetto delle norme UE in materia di pubblicità e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai Beneficiari di contributi cofinanziati dal FEAMPA svolti presso le sedi dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti. In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, verrà inoltre

verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

Il controllo in loco è sempre effettuato nei confronti delle operazioni con importo concesso superiore ai 200.000,00 Euro; quando il contributo concesso è inferiore a 200.000,00 Euro, il controllo in loco è svolto su un campione di operazioni estratte.

In ogni caso, i controlli (sia amministrativo-contabile, sia in loco) possono essere oggetto di richieste di integrazioni documentali da parte del Responsabile del singolo controllo in relazione alla tipologia di spesa ammessa.

28.REVOCA E DECADENZA

La revoca del contributo è disposta a seguito di:

- mancato rispetto dei termini perentori di cui al paragrafo 5;
- violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo fatta salva la disciplina delle varianti.
- varianti non autorizzate nell'ipotesi prevista dal par. 21 punto 4;
- effetto di esito negativo dei controlli che investe il complesso delle spese rendicontate o accertati in maniera definitiva la violazione degli obblighi di cui al par. 26;
- rinuncia del beneficiario.

Fatti salvi i casi sopraelencati, e fermo restando quanto previsto nel paragrafo relativo alle varianti, l'Amministrazione regionale procede a rideterminazioni parziali del contributo in caso di rendicontazioni inferiori al costo totale ammesso del progetto ovvero nel caso di non ammissibilità di specifiche spese.

29.CONTATTI

Punti di contatto:

Dott. Alessio Petrocchi
Tel. 071/8063432
Mail: alessio.petrocchi@regione.marche.it

Dott. Michele Rasetti
Tel. 071/8063230
Mail: michele.rasetti@regione.marche.it

Tutta la documentazione di cui al presente avviso è scaricabile dall'indirizzo:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/idb=8507>.

Nell'ambito dell'indirizzo indicato sarà creata un'apposita sezione FAQ in cui confluiranno tutte le risposte della Regione alle domande che perverranno dal territorio.

30.TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Marche, Direzione Attività Produttive e Imprese

per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMPA. L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

31.RICORSI

Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

32.NORMA RESIDUALE

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMPA 2021-2027 e dall'O.I. Regione Marche, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMPA 2021-2027.

33.MODULISTICA

Allegato A.1 Modello di Domanda di contributo (compilare su piattaforma regionale)

Allegato A.2 Modello dichiarazione possesso dei requisiti

Allegato A.3 Dichiarazione relativa alla capacità finanziaria del beneficiario

Allegato A.4 relazione descrittiva contenuti progettuali

Allegato A.5 Cronoprogramma

Allegato A.6 Autovalutazione- criteri di Selezione

Allegato A.7 quadro economico previsionale

Allegato A.8 Dichiarazione di congruità dei costi

Allegato A.9 Dichiarazione delle autorizzazioni per gli investimenti

Allegato A.10 Richiesta liquidazione anticipo

Allegato A.11 modello domanda di variante

Allegato A.12 Modello richiesta di proroga

Allegato A.13 Richiesta liquidazione saldo

Allegato A.14 Quadro economico finale

Allegato A.15 Dichiarazione liberatoria fornitore



Allegato A.16 Delega